



TARI

Tassa Rifiuti – Anno 2018

L'art. 1, Co. 639, L. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità) così come modificata dal D.L. n. 16 del 06/03/2014, convertito nella L. n.68/2014, ha introdotto dall'anno 2014 la nuova imposta comunale denominata "I.U.C." basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe all'interno della propria disciplina l'IMU) ed il secondo collegato all'erogazione dei servizi comunali, con una componente a sua volta articolata in due tributi, la **TARI** (finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati) e la TASI (destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili prestati dai Comuni).

La Legge di Stabilità (L. n° 205 del 27.12.2017) ha confermato per l'anno 2018 il tributo **TARI** e con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 15.02.2018 è stato approvato il P.E.F. con le corrispondenti tariffe afferenti l'anno in corso; mentre il Regolamento, già approvato con Deliberazione del C.C. n. 56 del 22/07/2014, rimane tuttora vigente.

La **TARI** è a copertura del costo relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica e dei costi relativi ai servizi indivisibili.

Le tariffe sono articolate nelle due fasce di **utenza domestica** e di **utenza non domestica** e sono entrambe composte:

- da una **quota fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
- da una **quota variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e d'esercizio, compresi i costi di smaltimento.

Utenze domestiche

La **quota fissa della tariffa** è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. n° 158/1999.

La **quota variabile della tariffa** è determinata considerando unitariamente l'abitazione e le pertinenze, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, D.P.R. n° 158/1999.

Si precisa che, per i **soggetti residenti** il numero degli occupanti è quello derivante dalle **risultanze anagrafiche dell'Ente**.

Per i **soggetti non residenti** nel Comune di Formia, in relazione al numero degli occupanti, **si è assunto quello indicato dal contribuente o, in mancanza, quello di n° 3 unità**; restando ferma l'applicabilità, in sede di dichiarazione/accertamento, **del dato emergente dalle risultanze anagrafiche del relativo comune di residenza del contribuente**.

Utenze non domestiche

Sono suddivise nelle categorie di attività così come indicate nella Deliberazione d'approvazione delle tariffe, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relative all'attività principale o ad eventuali secondarie, fatta salva la prevalenza di quella effettivamente svolta.

Per tutto l'anno 2018 la **TARI** complessiva è stata suddivisa in quattro rate, con scadenze 30/06/2018 – 31/08/2018 – 31/10/2018 – 31/12/2018, con allegati nn. 4 modelli "F24" già precompilati, al fine del corrispondente pagamento, che può essere effettuato presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche, oppure tramite l'home banking.

Eventualmente, i suindicati quattro modelli "F24" potranno essere utilizzati per il pagamento complessivo dell'imposta, **entro il 30/06/2018**, così come previsto al comma 5, dell'art. 34 del Regolamento.